

## PARERE IN MATERIA DEONTOLOGICA

A cura dell'avv. Erica Cicuttini

### FATTO E QUESITO

Con comunicazione prot. omissis dd. 16.05.2025, l'Avv. omissis ha sottoposto all'Ordine degli Avvocati di Udine un quesito così formulato:

*“Se nel caso di specie sia corretto, ai sensi dell’art. 51 c.d.f. opporre il segreto professionale, tenuto conto della natura e del contesto in cui le informazioni sono state acquisite e della mia posizione rispetto ai soggetti coinvolti, dal momento che, ulteriore dato fondamentale, risulti essere indagato non solo il signor X, ma anche l’Amministratore della Società, mio assistito in un altro procedimento penale”.*

Con deliberazione dd. 22 maggio 2025 il Consiglio ha delegato la scrivente a fornire riscontro alla suddetta richiesta.

### LE FONTI

Per la formulazione di una risposta ai suddetti quesiti, sono rilevanti le seguenti disposizioni:

#### **Art. 6 L. 247/2012 - Segreto professionale**

1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.
3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

### **Art. 13 Codice deontologico forense – Doveri di segretezza e riservatezza**

1. L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

### **Art. 28 Codice deontologico forense – Riserbo e segreto professionale**

1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.

3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.

4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

### **Art. 51 Codice deontologico forense – La testimonianza dell'avvocato**

1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.

2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.

3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.

4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

### **Art. 2.3 del Codice deontologico europeo degli avvocati**

È nella natura stessa della funzione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni riservate. Senza la garanzia della riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario dell'avvocato. L'obbligo dell'avvocato di rispettare il segreto professionale è volto a tutelare sia gli interessi dell'amministrazione della giustizia che quelli del cliente. È per questo che esso gode di una speciale protezione da parte dello Stato.

La lealtà verso il cliente è fondamentale per il ruolo dell'avvocato. Il cliente deve potersi fidare dell'avvocato come suo consulente e rappresentante. Di conseguenza, l'avvocato deve essere indipendente (principio a) della Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo

Sessione plenaria CCBE del 25.11.06), evitare conflitti di interessi (principio (c)), e mantenere il segreto professionale (principio (b)).

### **Art. 200 c.p.p.**

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

### **RISPOSTA AL QUESITO**

Sulla premessa che il Consiglio dell'Ordine non può esprimere pareri preventivi su casi specifici e concreti e che le richieste degli iscritti o dei privati costituiscono solo uno spunto per una riflessione su temi generali rilevanti per l'ordinato esercizio dell'attività forense, si svolgono le seguenti considerazioni.

Il quesito concerne l'eventualità che il difensore opponga il segreto professionale a causa della potenziale conflittualità delle posizioni e della natura riservata delle informazioni apprese nell'ambito dell'attività professionale svolta.

Le disposizioni citate ed in particolare l'articolo 28 del codice deontologico, rubricato "riserbo e segreto professionale", evidenziano il dovere fondamentale dell'avvocato di mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni fornite dal cliente e dalla parte assistita.

La norma relativa al segreto contiene delle eccezioni codificate al comma 4 che tuttavia non si ritiene applicabili al caso sottoposto all'attenzione di questo consiglio.

L'art. 51 c.d.f. prevede l'obbligo generale di astenersi dal deporre sia come persona informata sui fatti, che come testimone, salvo casi eccezionali, su fatti appresi nell'esercizio dell'attività professionale; la ratio *“si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale”*. (CNF 8.10.2013 n. 172).

Il CNF ha poi precisato che *“il segreto professionale costituisce al tempo stesso l'oggetto di un dovere giuridico dell'avvocato, la cui violazione è sanzionata penalmente (622 c.p.) e l'oggetto di un diritto dello stesso avvocato, che non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero. Accanto a questo dovere e a questo diritto vi è però un ulteriore diritto del cliente a che il legale si attenga al segreto professionale e non sveli notizie apprese nel corso del mandato professionale. E tale diritto assume i connotati di un diritto fondamentale, quello di difesa, perché senza tale garanzia il diritto di difesa ne risulterebbe indebitamente e gravemente diminuito”* (parere n. 9 del 9 maggio 2007).

Si deve comunque tenere presente che, ai sensi dell'art. 200 c.p.p. (richiamato dall'art. 249 c.p.c.), l'avvocato ha facoltà di astenersi dal deporre come testimone *“su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione”*.

Ciò comporta per l'avvocato l'esclusione dell'obbligo di rendere testimonianza su tutto ciò che ha formato oggetto della sua conoscenza per ragione di un determinato incarico.

## **CONCLUSIONI**

Tutto ciò premesso, si può rispondere al quesito formulato nei termini seguenti.

L'avv. omissis ha precisato di essere il legale della società Alfa s.n.c. nonché del suo amministratore e dei suoi figli, tutti soggetti coinvolti, in posizioni conflittuali, nel procedimento penale *in fieri*, per il quale è stata inoltrata una richiesta di espletamento di

indagini difensive, che verterebbero su fatti appresi dal patrocinatore mentre era presente presso la società Alfa s.n.c.

La facoltà di astensione deriva dalla disciplina sul segreto professionale che consente all'avvocato di non testimoniare su quanto appreso nell'esercizio della professione. Tale disciplina risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità nel giudizio, attraverso la testimonianza dell'avvocato stesso.

L'avvocato può avvalersi della facoltà di astensione in relazione alle conoscenze acquisite in ogni fase dell'attività professionale sia contenziosa che stragiudiziale.

Dall'analisi sopra svolta, si ritiene di aver richiamato elementi utili ad una valutazione da parte dell'iscritto rispetto al parere richiesto.

Ciò esposto circa i quesiti, corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense *“il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense”* e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;
- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;
- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa, in caso di esposto, pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.